



Gentile Cliente,

gli artt. 2, comma 5, DL n. 144/2022 c.d. "Decreto Aiuti-ter" e 1, comma 6, DL n. 176/2022, c.d. "Decreto Aiuti-quater", prevedono che entro il 16.3.2023 i beneficiari dei crediti d'imposta di seguito elencati devono inviare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dalla fruizione del credito residuo, un'apposita comunicazione contenente l'importo del credito maturato nel 2022 e più precisamente:


- crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica / gas naturale ex art. 6, DL n. 115/2022, relativi al terzo trimestre 2022;
- crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica / gas naturale ex art. 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, DL n. 144/2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica / gas naturale ex art. 1, commi 1 e 2, DL n. 176/2022, relativi al mese di dicembre 2022;
- crediti d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola / agromeccanica / della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante ex art. 2, DL n. 144/2022 effettuato nel quarto trimestre 2022.

#### UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA IN COMPENSAZIONE

I crediti d'imposta in esame devono essere utilizzati in compensazione entro i seguenti termini:

Crediti d'imposta acquisto energia elettrica / gas naturale, relativi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• al 3 trimestre 2022;</li> <li>• ai mesi di ottobre e novembre 2022;</li> <li>• al mese di dicembre 2022.</li> </ul>	➔	entro il 30.9.2023
Crediti d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola / agromeccanica / della pesca, acquisto carburante 4 trimestre 2022.	➔	entro il 30.6.2023

Il mancato invio della comunicazione entro il 16.3.2023, comporta l'impossibilità di utilizzare il credito residuo in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal 17.3.2023.



Così, ipotizzando un credito energetico relativo al terzo trimestre 2022 pari a € 3.450, nel caso in cui alla data di presentazione della comunicazione in esame (entro il 16.3.2023) sia stato utilizzato in compensazione per € 1.800 è necessario presentare la stessa comunicando il credito maturato (€ 3.450) pena la decadenza dall'utilizzo dell'ammontare residuo (€ 1.650) dal 17.3.2023.

## TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione va presentata entro 16.3.2023 dal **beneficiario del credito d'imposta** (direttamente oppure tramite un soggetto abilitato) in via telematica mediante i canali dell'Agazia delle Entrate (Entratel/ Fisconline) oppure il servizio web disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agazia.

Per i crediti d'imposta spettanti, il beneficiario può inviare **una sola comunicazione valida**, per l'intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, **al lordo dell'ammontare già utilizzato in compensazione** nel mod. F24 **fino alla data della comunicazione stessa**.

Per poter rettificare una comunicazione inviata è necessario richiedere l'annullamento e procedere all'invio della nuova comunicazione entro il 16.3.2023.

### SOGGETTI ESONERATI DALLA COMUNICAZIONE

La comunicazione **non deve / non può essere inviata** nel caso in cui il beneficiario abbia:

- **interamente utilizzato il credito** maturato in compensazione tramite il mod. F24.

Così, ad esempio, si ipotizzi di avere a disposizione i crediti per il terzo trimestre 2022 e per i mesi di ottobre / novembre / dicembre 2022. Il primo, pari a € 2.200, è stato interamente utilizzato nel mese di novembre 2022, quello di ottobre / novembre, pari a € 1.800, è stato interamente utilizzato nel mese di gennaio 2023 e quello di dicembre, pari a € 900, è stato utilizzato per € 300 nel mese di febbraio 2023.

La comunicazione all'Agenzia va effettuata soltanto per il credito relativo a dicembre 2022, sempreché alla data di invio della stessa non sia stato utilizzato il residuo importo di € 600:

- **già comunicato** all'Agenzia delle Entrate **la cessione del credito**, fatto salvo che:
  - la comunicazione della cessione sia stata annullata;
  - il cessionario abbia **rifiutato il credito**.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO - STUDIO RECCINI – STUDIO RIPAMONTI